

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1959

#### Disposizioni sui protesti cambiali

ONOREVOLI SENATORI. — La materia delle cambiali e dei relativi protesti è di una estrema delicatezza. Essa coinvolge interessi pubblici e privati di enorme portata, si riflette sull'intera economia del Paese e sulla sicurezza dei commerci, ed è perciò naturale che il Potere esecutivo intervenga di frequente per esigere ed imporre il rigoroso rispetto delle particolari norme che quella materia regolano. Accade però, appunto per gli interessi che gravitano intorno alle cambiali e per i riflessi sempre più vasti che esse spiegano in ogni settore della vita del Paese, che ogni qualvolta le autorità intervengono per esigere il rispetto di quelle particolari norme, sorge qualche cosa che riesce a frenare lo slancio delle autorità stesse ed a lasciare inalterata o quasi una situazione anormale e quanto mai deplorabile. Fu così nel 1955, quando una ben congegnata campagna di stampa fece realizzare soltanto parzialmente i lodevoli propositi del Guardasigilli del tempo, senatore Di Pietro, lasciando fuori della progettata regolamentazione i notai; è così ancora oggi, quando le autorità, giustamente preoccupate della piega che le cose hanno assunto, hanno promosso la denuncia di alcuni notai troppo disinvolti.

Questa volta, però, non ci troviamo di fronte ad una campagna di stampa, anzi la stampa ha nel suo complesso affiancato la azione delle autorità: questa volta siamo in presenza di due iniziative parlamentari, l'una dei senatori Nencioni e Franza (numero 569), l'altra dei senatori Cemmi, Tartufoli e Tessitori (n. 664), entrambe aventi lo scopo di consentire ai notai di essere coadiuvati da persone di fiducia nella presentazione e nella richiesta di pagamento dei titoli cambiali nel domicilio indicato dal debitore sui titoli stessi.

Va detto subito che, per le modifiche che apportano alla forma del protesto, le due predette iniziative parlamentari sono in netto e insanabile contrasto con la legge uniforme sulla cambiale, di cui alla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, resa esecutiva in Italia con il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, la quale costituisce un complesso organico e inscindibile di norme alla cui osservanza sono vincolati tutti gli Stati contraenti, con facoltà di deroga soltanto nei casi tassativamente elencati nell'Allegato B alla Convenzione medesima. Ne consegue che *ogni intervento legislativo da parte dei singoli Stati contraenti deve es-*

sere mantenuto nei limiti fissati dalla legge uniforme sulla cambiale.

Orbene, tra le norme che non ammettono deroghe, vi è quella dell'articolo 44 dell'Allegato A alla Convenzione, il quale dispone che « il rifiuto di accettazione o di pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancanza di accettazione o per mancanza di pagamento) ». « Atto autentico » è soltanto quello che viene compiuto dal pubblico ufficiale, con tutte le forme prescritte dalla legge, e poichè questa esige, tra l'altro, che il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere non solo verbalizzato ma anche accertato direttamente e personalmente dal pubblico ufficiale, ne deriva che soltanto quest'ultimo può presentarsi nel domicilio del debitore ed esibire i titoli al pagamento, con esclusione assoluta di ogni e qualsiasi intermediario, anche se persona di fiducia del pubblico ufficiale stesso. Ogni diversa e contrastante procedura è inammissibile in quanto viola la Convenzione di Ginevra, che l'Italia non ha mai denunziato.

Tale essendo la situazione, sorprende la affermazione che i senatori Nencioni e Franza hanno fatto nella relazione sul disegno di legge n. 69, che cioè l'articolo 8 dell'Allegato B alla citata Convenzione di Ginevra lasci pienamente liberi i singoli Stati aderenti sulla forma del protesto cambiario. Se c'è un aspetto della legge cambiaria per il quale nessuna facoltà è concessa ai singoli Stati — e nessuna deroga è quindi consentita — è proprio quello della forma del protesto, essendo fin troppo chiaro che, quando la legge richiede inderogabilmente un « atto autentico », la disposizione investe appunto e soltanto la forma del protesto.

L'articolo 8 richiamato dai senatori Nencioni e Franza contempla un altro caso ed attribuisce agli Stati contraenti « la facoltà di prescrivere che i protesti da levare sul proprio territorio possono essere sostituiti da una dichiarazione datata e scritta sulla stessa cambiale, salvo il caso in cui il traente richieda nel testo della cambiale un protesto con atto autentico ».

Dalla norma dianzi trascritta non risulta, anzitutto, che la dichiarazione sostitutiva

del protesto può essere fatta da persona diversa dal pubblico ufficiale. Comunque, poichè la norma stessa si riferisce al caso in cui una cambiale venga posta all'incasso con la clausola « senza spese », è ovvio che non siamo più in tema di protesto cambiario, sicchè ogni richiamo all'articolo 8 per giustificare l'istituzione dei fiduciari notarili è del tutto fuori luogo e non pertinente.

Nemmeno ha fondamento, poi, l'altra affermazione secondo cui la concessione ai notai della facoltà di servirsi di propri fiduciari nel servizio dei protesti sarebbe dettata dalla necessità di eliminare una posizione di privilegio, che si afferma creata in favore degli ufficiali giudiziari con la legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

La realtà è ben altra ed è che Governo e Parlamento, posti di fronte ad una richiesta degli ufficiali giudiziari, in tutto simile a quella avanzata oggi dai notai, non ritennero opportuno aderirvi e si limitarono a stabilire che, nel concorso di determinate circostanze, la levata dei protesti poteva essere affidata anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Questi — si badi bene — non è che furono, per l'occasione, rivestiti della qualifica di pubblici ufficiali, ma erano tali fin dall'atto della loro stessa nascita (1951), sicchè essi, appunto perchè pubblici ufficiali autonomi, levano il protesto con piena autonomia funzionale e sottoscrivono in proprio il relativo atto, senza alcun intervento dell'ufficiale giudiziario.

Nel caso del fiduciario notarile, invece, questo verrebbe a compiere tutta quella attività (visita nel domicilio del debitore, esibizione del titolo, richiesta del pagamento e constatazione del rifiuto) che è l'essenza stessa dell'atto di protesto, mentre al notaio — che è il pubblico ufficiale — sarebbe invece riservata l'attività meramente marginale della redazione e della sottoscrizione dell'atto. In tal modo, il protesto verrebbe a difettare del suo requisito essenziale di « atto autentico » per il fatto che, alla sua formazione, ha contribuito in maniera quasi esclusiva il « fiduciario », che non è e non può essere pubblico ufficiale; e verrebbe, poi, il protesto, a risultare dalla duplice

azione del fiduciario e del notaio, venendo in tal modo a perdere l'altro suo requisito essenziale della «unicità contestuale».

Tutte le suesposte considerazioni dimostrano che i modi suggeriti per soddisfare le richieste dei notai di essere coadiuvati nel servizio dei protesti sono inattuabili. Di qui la necessità di escogitare un altro sistema che, pur accogliendo quelle richieste, ribadisca però l'integrale rispetto di tutte le particolari norme e formalità che sono state dalla legge dettate affinché il protesto abbia, da una parte, la necessaria sicurezza e, dall'altra, la solennità e l'efficacia dell'atto pubblico.

Dobbiamo premettere che i motivi invocati per giustificare le richieste dei notai non convincono perchè, se è vero che il numero dei protesti ha raggiunto cifre sbalorditive (circa novecentomila per mese!), è però anche vero che i pubblici ufficiali abilitati alla bisogna, senza contare i segretari comunali, sono in numero tale (4.000 notai circa, 1.478 ufficiali giudiziari e 1.050 aiutanti ufficiali giudiziari) da poter soddisfare tutte le esigenze.

Le ultime cifre ufficiali che si conoscono sono quelle relative al 1957 e ci dicono che, in quell'anno, i protesti sono stati 10 milioni 213 mila e 251, con un incremento rispetto al 1956 di circa 600 mila protesti. Poichè l'incremento degli anni precedenti si è mantenuto, grosso modo, in misura costante, possiamo ritenere che nel 1958 sono stati levati circa 11 milioni di protesti. Il che porta alla conclusione che, se gli 11 milioni di protesti fossero stati ripartiti in parti uguali tra i 6.528 pubblici ufficiali abilitati, ognuno di essi avrebbe dovuto levare, nell'anno 1958, soltanto 1.685 protesti, in ragione cioè di 140 protesti per mese. Pur considerando il valore relativo di queste cifre, è indiscutibile, tuttavia, che esse sono tali da non poter destare preoccupazioni di sorta sulla efficienza del servizio, giacchè ciascun pubblico ufficiale non dovrebbe trovare difficoltà a levare, non diciamo i 140 protesti di cui sopra, ma per lo meno 300-400 protesti per mese, tenendo presente anche che circa due

terzi del lavoro viene svolto nei quattro giorni delle scadenze abituali di metà e fine mese.

Nè sarà male sottolineare che levare 300-400 protesti per mese significa levare in un anno un numero di protesti che va da 23 milioni e mezzo a 31 milioni e mezzo, un totale cioè che supera di ben due, tre volte il numero dei protesti levati nel 1958!

È sperabile che nessuno, per quanto pessimista, voglia temere una simile inflazione di protesti, che segnerebbe la paralisi dei nostri commerci e la rovina della nostra economia. Comunque, è indiscutibile che, allo stato attuale delle cose, il problema non è quello di far coadiuvare i notai da fiduciari o di abilitare alla levata dei protesti un maggior numero di pubblici ufficiali, bensì quello di una più razionale, più organica, più equa ripartizione delle cambiali da protestare non solo tra le due categorie di pubblici ufficiali abilitati alla bisogna, ma anche nell'ambito delle stesse categorie. A nostro avviso, un simile scopo si consegue, in primo luogo, stabilendo un limite della competenza per valore delle due categorie abilitate in via principale (notai e ufficiali giudiziari) e poi, alla stregua di quanto è stato già fatto con la legge del 1956 per gli aiutanti ufficiali giudiziari, abilitando in via sussidiaria i praticanti notai e istituendo, a somiglianza degli uffici unici dal 1957 in funzione presso le Corti di appello ed i Tribunali, anche gli uffici centrali presso i Consigli notarili.

#### A) COMPETENZA PER VALORE.

L'esigenza di stabilire una competenza per valore sorge dalla necessità, anzitutto, di evitare un conflitto di interessi fra le due categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari e, poi, di tutelare l'interesse dello Stato e dei cittadini.

Non condividiamo affatto l'opinione dei senatori Cemmi, Tartufo e Tessitori quando affermano che il loro progetto non potrà determinare un conflitto fra le due predette categorie «perchè, nel rispetto di un principio fondamentale ed estraneo ad entrambe le categorie, qual'è quello della libertà di scelta riservata a chi richiede il protesto,

(il progetto) nulla toglie o accresce all'una o all'altra delle due categorie».

L'affermazione non farebbe una grinza se « *la libertà di scelta riservata a chi richiede il protesto* » fosse reale ed effettiva, se cioè, a richiedere il protesto, fossero direttamente i possessori delle cambiali e non già le banche, che le cambiali ricevono per l'incasso. Questo fatto è causa di una gara che si stabilisce tra notai e ufficiali giudiziari per l'accaparramento delle cambiali, nella quale gara gli ufficiali giudiziari sono destinati a soccombere a causa del minor costo del protesto che essi levano.

Infatti, tra il protesto levato da un ufficiale giudiziario e quello levato da un notaio, vi è, grosso modo, una differenza come di 3 a 10, nel senso che, se un protesto levato da un ufficiale giudiziario viene a costare lire 300, quello levato da un notaio viene a costare lire mille. Il notaio, quindi, riscuote diritti ed onorari di molto superiori a quelli che riscuote l'ufficiale giudiziario, e ciò lo pone nella condizione di esercitare sulle banche una pressione, che si risolve col rendere partecipi le banche stesse dei diritti ed onorari, in misura che talvolta arriva sino al 40 per cento!

In tali condizioni, non ha senso parlare di « *libertà di scelta* », essendo chiaro che la scelta è determinata non già dalle parti ma dalle banche, meglio dall'interesse che le banche hanno di consegnare le cambiali da protestare ai notai, anzichè agli ufficiali giudiziari che, per la minore entità dei loro diritti ed onorari, non sono in grado di competere con i notai.

L'istituzione dei fiduciari notarili determinerebbe, quindi, un totale assorbimento del servizio dei protesti cambiari da parte dei notai, che assumerebbe tutte le caratteristiche di un regime di monopolio. Infatti, i notai — che non eseguono l'atto ma che ne incamerano tutti i relativi diritti ed onorari — si troverebbero infine liberi, *ope legis*, da ogni e qualsiasi responsabilità e sarebbero perciò indotti a sviluppare, senza alcun freno, il proprio servizio dei protesti, magari anche aumentando la misura della percentuale da lasciare alle banche, in ciò fa-

voriti dalle stesse banche, naturalmente interessate a ricavare il maggior profitto dal servizio dei protesti.

L'eventualità di una simile situazione può essere scongiurata soltanto con la determinazione di una rispettiva e tassativa competenza per valore, la quale servirà peraltro a salvaguardare anche gli interessi dei cittadini e dello Stato. Infatti, per quanto riguarda i cittadini, è pacifico che, stabilendo la competenza degli ufficiali giudiziari per le cambiali di importo non superiore a lire 35.000, il protesto viene ad interessare tutto il settore della piccola industria, del piccolo commercio, dell'artigianato e, in particolar modo, il settore delle vendite rateali. Di conseguenza, il costo del protesto — sia esso pagato dal debitore o rimborsato dal creditore con il conto di ritorno — viene in ogni caso a colpire una categoria di cittadini, le cui condizioni economiche non sono certamente floride. Il costo del protesto, quindi, rende ancora più difficili queste condizioni economiche, già precarie per loro conto, e poichè, come abbiamo già detto, tra il protesto levato dai notai e quello levato dagli ufficiali giudiziari vi è un sensibilissimo divario di prezzo, è giusto e logico che, per i protesti di queste cambiali, venga stabilita la tassativa competenza del pubblico ufficiale, del quale il costo del protesto è minore. In tal modo, la legge ed i creditori ottengono gli stessi identici risultati di un protesto levato dal notaio, ma nello stesso tempo arrecano un minore aggravio al debitore, favorendone anche la ripresa e le possibilità di pagamento.

Vi è, poi, un interesse dello Stato che, a nostro avviso, è preminente e che consiste non soltanto nella difesa e nel consolidamento delle attuali possibilità di lavoro degli uffici giudiziari nel servizio dei protesti cambiari, ma anche nell'aumento di queste possibilità. A dimostrare questo interesse preminente dello Stato, riteniamo che nulla sia più adatto di quanto è stato dettagliatamente esposto nel memoriale che il Sindacato nazionale autonomo degli aiutanti ufficiali giudiziari ha fatto pervenire a tutti

i senatori componenti della 2<sup>a</sup> Commissione permanente di giustizia di questa Assemblea.

Si legge, infatti, in tale memoriale che « ... gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno un minimo mensile di retribuzione che è garantito dallo Stato e che corrisponde, per i primi, alla retribuzione iniziale della carriera di concetto e, per i secondi, alla retribuzione iniziale della carriera esecutiva. Ora, se gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti non raggiungono, con i diritti e proventi sugli atti da essi compiuti, il minimo garantito, lo Stato è tenuto ad integrare la differenza; ed è chiaro che, quanto maggiore è la massa dei diritti e dei proventi che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti possono ripartirsi, tanto minore è la possibilità che lo Stato sia chiamato ad integrare il minimo garantito.

« Può darsi però che la massa dei diritti e dei proventi sia tale che non soltanto il minimo garantito venga superato ma che venga superato anche l'importo mensile della retribuzione massima spettante all'impiegato statale di ruolo cui l'ufficiale giudiziario e l'aiutante sono equiparati. In tal caso, l'ufficiale giudiziario e l'aiutante sono obbligati a versare all'erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda quell'importo mensile massimo.

« Trattasi di centinaia di milioni che annualmente entrano nelle casse dello Stato... ».

Proseguendo, lo stesso memoriale fa presente che i notai incamerano al cento per cento tutti i diritti ed onorari relativi ai protesti da essi levati, senza nulla versare all'erario dello Stato, mentre « sui diritti e sulle indennità spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti spettano allo Stato due percentuali, ciascuna del 10 per cento, di cui una è a carico delle parti ed è inserita nella specifica dell'atto stesso di protesto e l'altra viene corrisposta mese per mese dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti all'atto in cui liquidano le proprie competenze.

« Trattasi anche qui di centinaia di milioni che entrano annualmente nelle casse dello Stato e che, aggiunte alle altre centi-

naia di milioni indicate più innanzi, fanno una cifra dell'ordine di qualche miliardo di lire, il cui gettito verrebbe irrimediabilmente e quasi del tutto a scomparire qualora le varie iniziative parlamentari, che sono all'esame di questa onorevole 2<sup>a</sup> Commissione, dovessero convertirsi in legge ».

Ci sembra che non sia il caso di aggiungere altro e non v'è dubbio che l'interesse della collettività nazionale — debba finire col prevalere.

#### B) ABILITAZIONE DEI PRATICANTI NOTAI.

Abbiamo già detto che non siamo affatto convinti della necessità di concedere ai notai l'autorizzazione a servirsi di persone di fiducia nel servizio dei protesti, ed abbiamo detto anche che il numero dei pubblici ufficiali attualmente abilitati alla bisogna (circa 6.500) è per noi più che sufficiente a garantire il regolare svolgimento non solo del servizio attuale ma addirittura di un servizio quasi triplo. Tuttavia, la valutazione della situazione, in relazione anche alle altre funzioni che la legge assegna ai notai, deve essere lasciata ai notai stessi e quindi, se essi ritengono che da soli non ce la possono fare, occorre che il legislatore ricerchi un sistema che valga a temperare le esigenze dei notai con la necessità di garantire la sicurezza e la regolarità dell'atto di protesto.

A questo punto occorre essere estremamente chiari e porre la questione nei suoi reali termini, sfrondandola di ogni artificio e di ogni retorica. O lo scopo dei notai è quello di essere realmente coadiuvati, e allora essi debbono consentire che sia salvata la forma del protesto e che i relativi diritti ed onorari siano attribuiti per la più gran parte a colui che materialmente leverà il protesto, oppure lo scopo è ben diverso, e allora non è giusto e non è morale sanzionare legislativamente un sistema che consenta ai notai di svincolarsi da ogni e qualsiasi responsabilità, di non compiere alcun lavoro inerente ai protesti e di proseguire, indisturbati, nella indebita percezione di diritti, onorari e trasferte.

Nel primo caso, siamo con i notai; nel secondo caso, siamo contro i notai; in entrambi i casi, poi, riteniamo che non si possa e non si debba addivenire alla nomina di generiche persone di fiducia del notaio e si debba, invece, procedere — qualora le esigenze del servizio lo richiedano — all'abilitazione dei praticanti notai, demandandone la decisione al Procuratore generale presso le singole Corti di appello, su proposta dei Consigli notarili.

L'abilitazione dei praticanti notai, però, deve essere piena, completa ed autonoma, nel senso che deve importare, da una parte, il conferimento della qualifica di pubblico ufficiale, conservando quindi al protesto la sua caratteristica inderogabile di « *atto autentico* » e, dall'altra, la personale ed esclusiva responsabilità dell'atto, salvaguardando in tal modo l'altro requisito essenziale della « *unicità contestuale* », con l'attribuzione della più gran parte dei diritti ed onorari, in omaggio anche al precetto costituzionale secondo cui « *il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro* ».

In tal modo — è stato scritto — sarà possibile anzitutto eliminare quei gravi abusi e quelle patenti illegalità che sono state finora denunciate; e sarà poi possibile accogliere le richieste dei notai e, nello stesso tempo, creare una fonte di lavoro per giovani professionisti che sono alle prime armi nella dura battaglia della vita.

Se il fine propositosi dai notai è veramente quello di essere coadiuvati nel servizio dei protesti, essi non hanno motivo alcuno per opporsi all'abilitazione dei praticanti, che sono i loro più diretti e naturali collaboratori e che, in caso di necessità, sono perciò i più qualificati per sostituirli. Un'opposizione dei notai sarebbe del tutto ingiustificata e non farebbe che avvalorare i sospetti già prospettati circa le loro reali intenzioni, sicchè la nostra proposta si risolve, in definitiva, anche nella tutela del buon nome della classe notarile, i cui interessi non sono assolutamente da confondere con quelli di pochi notai, troppo disinvolti.

#### C) ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE NOTARILE.

Con la fissazione di una rispettiva competenza per valore, noi ci siamo proposti di eliminare un conflitto di interessi fra le due categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, conflitto, che altrimenti sarebbe inevitabile. Non basta, però! Occorre ora paventare la eventualità, tutt'altro che improbabile, di un conflitto tra gli stessi notai ed approntare i rimedi atti ad eliminarlo.

Per gli ufficiali giudiziari non occorre dettare alcuna norma, avendo già il legislatore provveduto ad istituire presso le Corti di appello ed i Tribunali gli uffici unici che provvedono alla ripartizione di tutti gli atti, compresi quelli di protesto, tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari che vi sono addetti (articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato con l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, numero 1442).

È appunto sulla base di questo precedente legislativo, che ha dato ottimi risultati, che noi proponiamo l'istituzione di un ufficio centrale presso i singoli Consigli notarili, con l'esclusivo compito di ricevere le richieste dei protesti e di ripartirle tra i vari notai esercenti nella sede. Riteniamo anzi che soltanto la mancanza di un simile ufficio centrale abbia reso finora possibile lo sviluppo di quella che è stata definita la « *industria dei protesti cambiari* » e che consente a dieci, cento notai di levare in un anno centomila, un milione di protesti, mentre altri cento, mille notai non ne levano alcuno. L'ufficio centrale, ripartendo equamente le cambiali da protestare fra tutti i notai della sede, viene ad eliminare l'indecoroso spettacolo della corsa all'accaparramento delle cambiali ed elimina altresì l'altro sconcio della corresponsione di percentuali più o meno elevate alle banche.

Sia ben chiaro, però, che l'abilitazione dei praticanti notai e la istituzione dell'ufficio centrale presso i Consigli notarili sono intimamente legate alla determinazione della competenza per valore nei sensi indicati dall'articolo 1 dell'accluso disegno di legge. Se,

abilitando i praticanti e istituendo gli uffici centrali, non si stabilisse nel contempo la competenza per valore, prenderebbe maggiore consistenza il pericolo già prospettato in precedenza e consistente nel totale assorbimento del servizio dei protesti da parte dei notai. Di conseguenza, le tre norme della competenza per valore, dell'abilitazione dei praticanti e dell'istituzione dell'ufficio centrale sono interdipendenti, nel senso che esse s'integrano a vicenda.

Onorevoli senatori, pur rendendomi conto di avere fin troppo abusato della vostra pazienza, non posso concludere senza ricordare che il problema, che viene ora sottoposto al vostro esame con tre distinti disegni di legge, era stato già preso in considerazione nel 1955 dal Guardasigilli del tempo, senatore Di Pietro. Che anzi, questi aveva predisposto un apposito disegno di legge, che dettava norme sia per i notai che per gli ufficiali giudiziari ma che trovò attuazione soltanto per la parte concernente questi ultimi.

Non è qui il caso di ricercare e precisare le cause che condussero all'insabbiamento di quella parte del disegno Di Pietro che riguardava i notai. A noi preme solo precisare che le conclusioni cui era pervenuto il Guardasigilli Di Pietro sono quelle stesse cui siamo pervenuti noi con l'accluso disegno di legge, i cui articoli 3, 4, 5, 6 e 8 corrispondono, rispettivamente, quasi alla lettera, agli articoli 1, 2, 7, 8 e 9 del disegno Di Pietro. La parte che manca (articoli 3, 4, 5 e 6) è quella che riguardava gli ufficiali giudiziari e che ha trovato attuazione con la ricordata legge 19 dicembre 1956, n. 1442, mentre, di nostro, non vi sono che la norma della competenza per valore (articolo 1) e quella delle sanzioni (articolo 7).

Il ministro Di Pietro, dunque, aveva anche lui concluso per l'abilitazione dei praticanti notai e per l'istituzione dell'ufficio centrale presso i Consigli notarili, ma è interessante notare che, nella relazione, il ministro Di Pietro non aveva esitato a dichiarare che la proposta avanzata dai notai di essere coadiuvati nella levata dei protesti

dai propri commessi autorizzati « si rivela sotto tutti i profili inaccettabile ».

« Invero — proseguiva il ministro Di Pietro — o i commessi dovrebbero limitarsi a recapitare nel domicilio del debitore cambiario un invito a recarsi presso lo studio del notaio per effettuare il pagamento oppure dovrebbero essere incaricati di presentare la cambiale al domicilio del debitore.

« Nel primo caso, poichè al mancato accoglimento dell'invito seguirebbe — come sembra avvenga attualmente — la levata del protesto, senza che al debitore sia stato presentato il titolo, si verrebbe in modo indiretto a sancire legislativamente quella grave irregolarità, fonte dei conseguenti abusi che si deve invece eliminare, e si urterebbe inoltre contro il preciso disposto dell'articolo 70 della legge sulla cambiale e dell'articolo 62 sull'assegno, che prescrivono che il protesto deve dal pubblico ufficiale essere personalmente eseguito, nel luogo e all'indirizzo indicati sul titolo.

« Nel secondo caso, si verrebbe ad abilitare una nuova categoria non qualificata e non sufficientemente identificata nè identificabile; ciò che appare inopportuno e contrastante con il sistema della legge cambiaria, sol se si considerino la delicatezza e la importanza della funzione, il cui espletamento — che importa attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale — deve necessariamente essere affidato a categorie di persone all'uopo riconosciute idonee ed aventi i requisiti richiesti dalla legge ».

\* \* \*

Tutto ciò premesso, non resta che insistere nelle proposte già formulate nel 1955 dall'ex Guardasigilli Di Pietro e con lui ripetere che « la nuova regolamentazione del servizio dei protesti cambiari tende ad assicurare il rispetto della buona fede nei rapporti commerciali e la correttezza e puntualità nell'adempimento delle obbligazioni cambiarie. Il disegno di legge, quindi, attraverso la soluzione di un delicato problema che — dato l'enorme incremento della circolazione

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cambiaria — ha vasti riflessi sulla vita economica della Nazione, *contribuisce alla moralizzazione di un importante settore della pubblica Amministrazione e del mondo degli affari*. Si confida, pertanto, che, in considerazione dei fini perseguiti, non mancherà al

disegno di legge l'approvazione delle Camere legislative.

È appena il caso di avvertire che l'applicazione del nuovo provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli ufficiali giudiziari è riservata la competenza esclusiva dei protesti di cambiali e di ogni altro titolo di importo non eccedente la somma di lire 35.000, mentre ai notai è riservata la competenza esclusiva dei protesti di cambiali e di ogni altro titolo di importo eccedente la predetta somma di lire 35.000.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato con l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

**Art. 2.**

Nei casi in cui l'ufficio sia privo di notaio o di ufficiale giudiziario o questi siano legittimamente impediti e non sia possibile sostituirli, rispettivamente, con il praticante notaio di cui al successivo articolo 3 o con l'aiutante ufficiale giudiziario, il capo del competente ufficio giudiziario può con decreto abilitare alla levata del protesto, senza limiti di valore, il pubblico ufficiale che sia disponibile. In tal caso, gli estremi del decreto di abilitazione debbono essere trascritti nell'atto di protesto.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere revocato non appena vengono a cessare le cause che lo hanno determinato.

**Art. 3.**

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Procuratore generale presso la Corte di appello può, su proposta del Consiglio notarile, abilitare con decreto alla levata dei protesti i praticanti iscritti nel registro previsto dall'articolo 7 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

I praticanti autorizzati prestano giuramento, davanti al Procuratore generale presso la Corte di appello, di bene e fedelmente adempiere la funzione loro affidata e, nello adempimento dell'incarico, sono pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Essi eseguono personalmente i protesti cambiari, sottoscrivendo i relativi atti, e li iscrivono nel repertorio del notaio che viene all'uopo designato dal Consiglio notarile ed al quale è attribuito il 30 per cento dei diritti e degli onorari.

I decreti di abilitazione, di sospensione, di revoca e di cessazione dall'incarico sono pubblicati sul Foglio degli annunci legali della Provincia a cura del Consiglio notarile.

**Art. 4.**

Nella sede capoluogo di circondario giudiziario è costituito, a cura del Consiglio notarile, un ufficio centrale, il quale riceve le richieste dei protesti da levare nella sede stessa.

Il notaio designato dal Consiglio notarile per la direzione dell'ufficio centrale provvede alla pronta ripartizione dei titoli tra i notai esercenti nella sede e, in caso di necessità, tra i praticanti autorizzati e cura gli adempimenti successivi alla levata del protesto. Per tali sue funzioni gli è attribuito l'uno per cento dei diritti e degli onorari.

Nelle sedi dove è costituito l'ufficio centrale i notai non possono ricevere direttamente le richieste di protesti, eccetto che per i titoli domiciliati presso il loro studio per il protesto.

Restano ferme le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento degli uffici unici presso le Corti di appello ed i Tribunali.

**Art. 5.**

Le richieste di protesto per mancato pagamento debbono essere in ogni caso presentate in tempo utile per il regolare svolgimento del servizio e, nelle sedi in cui sia

stato costituito l'ufficio unico presso la Corte di appello o il Tribunale, non oltre 24 ore prima della scadenza del termine per la levata del protesto.

#### Art. 6.

Il pubblico ufficiale che leva il protesto deve indicare nell'atto l'ora in cui è stata fatta la constatazione.

#### Art. 7.

Il notaio, l'ufficiale giudiziario o qualsiasi altro pubblico ufficiale che leva il protesto di una cambiale o di altro titolo, il cui importo non rientri nella propria competenza per valore, è punito con l'ammenda di lire 10.000 per ogni titolo protestato, da devolversi a beneficio delle rispettive Casse per la pensione.

In caso di recidiva l'ammenda è di lire 20.000 e il pubblico ufficiale può essere sospeso dal servizio o dall'incarico dei protesti per la durata da uno a sei mesi. Dopo la terza ammenda si incorre di diritto nella esclusione dal servizio dei protesti e, trattandosi di praticanti o di aiutanti ufficiali giudiziari, nella revoca del decreto di abilitazione.

La sospensione e la revoca sono disposte con decreto motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello, su proposta del notaio dirigente dell'ufficio centrale o dell'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio unico.

#### Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.